

PAOLO MONETA
Università di Pisa, Italia

L'APPELLO NEL NUOVO PROCESSO MATRIMONIALE

Sommario: 1. – La regolamentazione dell'appello e della 'nova causae propositio' nel motu proprio *Mitis Iudex*. – 2. L'ambito di applicazione della nuova normativa: le sole sentenze affermative. – 3. L'esigenza prioritaria di facilitare l'accertamento della nullità. – 4. La posizione della parte convenuta e il diverso regime riguardante l'appello. – 5. Il giudizio preliminare sull'appello dilatorio.

1. La regolamentazione dell'appello e della 'nova causae propositio' nel motu proprio *Mitis Iudex*

Una delle più importanti innovazioni introdotte dalla riforma del processo matrimoniale attuata da Francesco con il *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* del 15 agosto 2015 è senza dubbio quella del labolizione dell'obbligo della doppia sentenza conforme. La sentenza che dichiarava la nullità del matrimonio diventava infatti esecutiva e pienamente produttiva di effetti giuridici soltanto se confermata da una successiva pronuncia di un tribunale di istanza superiore, avente ad oggetto lo stesso capo di nullità (sia pure inteso in senso non meramente formale, ma sostanziale¹). Questa particolarissima regola, che non sembra trovare riscontro in altri ordinamenti giuridici,

¹ Sul concetto di conformità 'equivalente' o 'sostanziale' si veda l'art. 291 §2 dell'istruzione *Dignitas connubii*. Tra i molti contributi dottrinali in argomento mi permetto rinviare a P. MONETA, *La determinazione della formula del dubbio e la conformità della sentenza nell'Istr. "Dignitas connubii"*, *Ius Ecclesiae* 2006, p. 417-438.

comportava l'adozione di un regime speciale per le sentenze *affermative*, ossia per quelle che accogliendo la richiesta di nullità avanzata da uno dei coniugi rispondono affermativamente al dubbio concordato all'inizio della causa. Venivano così a configurarsi tre diversi regimi nei riguardi delle sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici: il regime comune, previsto in via generale per il processo contenzioso ordinario (can. 1628 ss.); il regime riguardante le sentenze sullo stato delle persone, nel quale rientravano anche quelle in materia matrimoniale ma soltanto se negative, ossia di conferma della validità del matrimonio; il regime riguardante le sentenze di nullità del matrimonio. Il legislatore ha voluto abolire questo terzo regime speciale disponendo espressamente: "*Sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaravit, elapsis terminis a cann. 1630-1633 ordinatis, fit executiva*" (can. 1679 nella nuova versione del *Mitis Iudex*).

Abolire l'*obbligo* della doppia sentenza conforme non significa però abolire la possibilità che uno dei partecipanti al processo non possa chiedere, ad un altro giudice, il riesame della sentenza che non ha accettato le sue richieste. Ad evitare ogni malinteso su un punto così importante (e sul quale si erano avute, proprio di recente, incertezze interpretative²), il legislatore ha tenuto a ribadire che anche nei confronti delle sentenze che hanno dichiarato per la prima volta la nullità del matrimonio rimane inalterato il diritto di esperire la querela di nullità e l'appello, secondo la disciplina comune prevista dallo stesso codice: "*Integrum manet parti, quae se gravatam putet...querelam nullitatis sententiae vel appellationem contra eandem sententiam interponere ad mentem cann. 1619-1640*" (can. 1680 § 1).

² Il riferimento è al *Rescriptum ex audientia* emanato da Benedetto XVI l'11 febbraio 2013, con il quale si anticipava, per le sole sentenze rotali, l'abolizione del principio della doppia conforme. Si ritenne, nella prassi rotale, nonostante la contraria presa di posizione di autorevoli esponenti della dottrina processualistica, che la previsione normativa contenuta in tale documento comportasse anche l'abolizione dell'appello. In proposito rinvio al mio saggio, *Il rafforzamento della Rota Romana*, Diritto ecclesiastico, 2013, pp. 669-684, nonché in: *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Lillo, V. Turchi, Torino, 2014, Vol. I, p. 485-498.

Dopo aver precisato il regime a cui sono assoggettate le sentenze affermative in seguito all'abolizione del principio della doppia sentenza conforme, il legislatore passa a delineare una nuova disciplina riguardante la trattazione della causa in appello. L'esigenza di dettare alcune nuove regole in questa materia è nata dall'intento di dare il più possibile attuazione ad una delle direttive fondamentali che sta alla base del *motu proprio* pontificio, quella di stabilire "disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio" (v. *Proemio al motu proprio*). Una rilevante ed immediata attuazione di tale direttiva si è avuta, come abbiamo ora visto, con l'abolizione dell'obbligo della doppia sentenza conforme. Ma c'era il rischio che questa misura riuscisse indebolita da un uso troppo ampio e generalizzato dell'appello. Da qui l'idea di prevedere alcune limitazioni al diritto di appello, di predisporre un qualche filtro che non consentisse il riesame della causa per motivi meramente pretestuosi, senza la sussistenza di un serio fondamento. E' stata così stabilita la reiezione in via preliminare dell'appello, da parte del tribunale da esso investito, allorché tale appello risulti con evidenza meramente dilatorio ("*si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*" – can. 1680 § 2). Per dare maggior importanza e consistenza a tale accertamento preliminare è stato previsto, in questo stesso canone, anche un preciso iter processuale: costituzione del collegio giudicante, designazione del difensore del vincolo, invito alle parti a presentare osservazioni, emanazione di un decreto a chiusura di questa prima fase del giudizio d'appello. Se l'appello non viene ammesso, ne deriva come logica ed inevitabile conseguenza la conferma della sentenza appellata e la sua piena ed immediata operatività giuridica. Ed è quest'ultimo aspetto (che ovviamente presuppone la reiezione dell'appello) che il legislatore ha voluto espressamente sottolineare, essendo quello di più immediata rilevanza per lo stato delle persone coinvolte: "*si appellatio mere dilatoria evidenter appareat, tribunal collegiale, suo decreto, sententiam prioris instantiae confirmet*".

Un'ulteriore precisazione – derivante sempre dall'abolizione dell'obbligo della doppia sentenza conforme – richiedeva anche la regolamentazione di quel particolare mezzo di impugnazione costituito dalla *nova causae propositio* (NCP). Nel regime precedente tale misura era prevista soltanto quando fossero state emesse due sentenze conformi (“*Si duplex sententia conformis in causa de statu personarum prolata sit...*” – can. 1644). Contro una prima sentenza si riteneva sempre esperibile l'appello, anche se presentato senza rispettare i termini e gli adempimenti previsti in generale per questo tipo di impugnazione³. Più precisamente, nel precedente regime questa regola valeva per le sole sentenze negative, perché la sentenza che avesse per la prima volta dichiarato la nullità doveva essere trasmessa d'ufficio al tribunale superiore e rimaneva improduttiva di effetti se non fosse stata confermata da una successiva pronuncia. Ma ora, con il nuovo regime, secondo il quale anche una prima ed unica sentenza di nullità è idonea a divenire esecutiva, occorre prevedere la possibilità della NCP anche nei confronti di questa sentenza, una volta venuta meno la possibilità di appello. Il legislatore ha così espressamente previsto che quando sia stata emanata una sentenza esecutiva (sia essa di prima o di ulteriore istanza) è sempre possibile ricorrere al tribunale superiore, instaurando una NCP secondo le regole generali già fissate per questo particolare tipo di riesame (can. 1681). Con la precisazione che il tribunale competente è, in ogni caso (anche in presenza di una sentenza di prima istanza), quello di terzo grado, ossia la Rota Romana o uno di quei tribunali abilitati – per disposizione pontificia

³ In tal senso si è costantemente orientata la prassi della Rota Romana, basandosi sulla disposizione del can. 1644 che espressamente prevede la NCP soltanto in presenza di una “*duplex sententia conformis*”. In proposito si è avuta una conferma anche da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che dal principio del non passaggio in giudicato delle sentenze nelle cause matrimoniali ha ricavato la possibilità di richiedere in ogni tempo (sia in mancanza di appello, sia per diserzione o perenzione dello stesso, sia per rinuncia al giudizio di seconda istanza) un nuovo esame della causa, senza necessità di addurre quei gravi e nuovi argomenti che si richiedono quando è stata emessa un duplice sentenza conforme (Decreto 3 giugno 1989, pubblicato in *Ius Ecclesiae*, 1990, p. 342).

di carattere generale o per provvedimento singolare della Segnatura Apostolica – a trattare le cause in terzo grado⁴.

2. L'ambito di applicazione della nuova normativa: le sole sentenze affermative

L'operato del legislatore, così come abbiamo cercato di ricostruirlo nelle sue linee essenziali, risulta lineare e coerente, ma non di rado avviene che le previsioni generali da esso formulate impattano in una realtà più complessa, che non si lascia preventivamente inquadrare in modo sicuro ed univoco. In effetti, anche la normativa stabilita per l'appello nel *motu proprio* pontificio, messa alla prova dell'esperienza giudiziaria, lascia emergere una serie di problemi interpretativi di notevole importanza e di non sempre facile soluzione.

Il primo problema riguarda l'ambito di applicazione di questa nuova normativa. Essa riguarda tutte le sentenze pronunciate nelle cause di nullità di matrimonio o soltanto le sentenze affermative? Alcune disposizioni, come abbiamo ora visto, fanno esplicito riferimento alle sentenze che hanno dichiarato la nullità del matrimonio ed ovviamente per queste non si pone alcun problema. Ma le altre, quelle che non contengono un esplicito riferimento alle sentenze affermative, come devono essere intese?

In proposito si sono già delineati due indirizzi interpretativi. Da un lato si sostiene che “quanto disposto dal MI sulle sentenze favorevoli alla nullità del matrimonio può essere applicato anche alle decisioni negative”, in applicazione del noto broccardo dello *ius commune*: “*ubi eadem est ratio, idem quoque ius statui oportere*”. Il fatto poi che

⁴ Attualmente risultano competenti a trattare le cause in terza istanza il Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica a Madrid, il Tribunale del Primate di Ungheria e quello di Friburgo in Germania. La Segnatura Apostolica concede con una certa larghezza, su istanza del soggetto interessato, la facoltà di trattare la causa in terza istanza presso altri tribunali. Si vedano in proposito G.P. MONTINI, *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* (art. 124, n. 2, 2 parte, cost. ap. Pastor Bonus), Periodica 2005, pp. 95-112; P. MALECHA, *Le dispense dalle leggi processuali alla luce di recenti documenti della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, Ius Ecclesie 2013, p. 246 ss.

le sentenze negative fruiscano dello stesso regime d'appello rispetto alle sentenze affermative, in particolare dell'inappellabilità prevista dal can. 1680 § 2, "è un buon argomento per rinforzare il *favor matrimonii*, ossia la presunzione di validità secondo il CIC can. 1060". A sostegno di questa posizione si cita anche la disposizione del *motu proprio* che espressamente prevede il diritto del promotore di giustizia di proporre appello (can. 1680 § 1), osservando che questi partecipa al giudizio di nullità di matrimonio soltanto nella veste di attore, allorquando vi sia una situazione in cui "*nullitas iam divulgata est, si matrimonium convalidari nequeat aut non expediat*" (can. 1674 nella nuova versione del *Mitis Iudex*). L'appello del promotore di giustizia può quindi rivolgersi soltanto a sentenza negativa, che respingono l'accusa della nullità del matrimonio da esso avanzata. Ne deriva che la disposizione ora citata deve valere non solo per le sentenze affermative, ma anche per quelle negative⁵.

D'altro lato però si osserva che anche le disposizioni che non danno precise indicazioni sul loro ambito di operatività sono pur sempre inserite in un contesto, quello dell'Art. 4 (can. 1679-1682) del *motu proprio*, dedicato specificamente alla regolamentazione delle sentenze affermative e debbono quindi essere riferite soltanto a questo tipo di sentenze. A favore di questo orientamento viene sottolineata la specificità dello "statuto giuridico di una decisione affermativa (ove il giudice ha raggiunto la certezza morale della nullità, che esclude la probabilità del contrario) rispetto ad una decisione negativa (ove il giudice non ha raggiunto la certezza morale della nullità, ma non si esclude la probabilità della nullità stessa)." Il regime semplificato per le decisioni favorevoli alla nullità del matrimonio – si osserva

⁵ J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale*, Ephemerides Iuris Canonici 2016, p. 436 ss. Il medesimo orientamento, basato essenzialmente sul fatto che la legge non distingue il tipo di sentenze alle quali debba applicarsi la nuova normativa, è sostenuto da RODRIGUEZ-OCAÑA, *Mitis Iudex. Fuero competente y sistema de apelaciones*, Ius canonicum 2006, p. 118, 122; R. RODRIGUEZ CHACON, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas*, Revista general de derecho canónico y derecho Eclesiástico del Estado 2016, p. 35-36.

ancora – “non è una (impossibile) concessione al *favor nullitatis* o una ingiusta discriminazione rispetto alle sentenze negative, ma il doveroso riconoscimento della diversa natura delle decisioni affermative”⁶.

Accogliendo questo orientamento, per le sentenze negative rimane in vigore la disciplina comune, in particolare quella riguardante le cause sullo stato delle persone, espressamente richiamata – in mancanza di una nuova specifica regolamentazione – dallo stesso *motu proprio* (can. 1691 § 3)⁷.

Questa seconda impostazione, oltre a profilarsi come maggioritaria in dottrina, risulta seguita nella prassi comunemente adottata dal Tribunale Apostolico della Rota Romana ed accolta in alcune pronunce che hanno per prime espressamente affrontato l'argomento⁸. Da essa derivano due importanti conseguenze. La prima, che le disposizioni procedurali previste dal *motu proprio* in ordine alla fase preliminare

⁶ G. P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, in: *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano, 2016, p. 114. Favorevoli a questo orientamento anche G. ERLEBACH, *Algunas cuestiones sobre la apelación en las causas de nulidad matrimonial* (conferenza gentilmente messa a disposizione dall'autore); C. PEÑA GARCÍA, *L'appello nelle cause matrimoniali*, Relazione tenuta al 6° Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico presso l'Università della Santa Croce, Roma, 19-23 settembre 2016 (di prossima pubblicazione). Quest'ultima autrice ritiene di poter affermare che “il regime di ricorsi contro le sentenze negative non si è visto interessato dalla disciplina del *Mitis Iudex*, né relativamente all'appello, e neanche relativamente alla nuova proposizione della causa, riferendosi espressamente il nuovo c.1681 – che introduce certe modifiche nel tribunale competente e nei requisiti richiesti – unicamente al caso delle sentenze dichiarative di nullità che sono quelle che si possono considerare esecutive conforme al c.1679”.

⁷ “*In ceteris quae ad rationem procedendi attinet, applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum spectantes*”.

⁸ In tal senso si è chiaramente espresso, con ampia motivazione, un decreto 17 febbraio 2016 c. Salvatori (Prot. 22.774), il quale fa riferimento anche alla prassi della Curia Romana come criterio ermeneutico indicato nel can. 19, osservando che in Rota il nuovo can. 1680 § 2 è subito stato applicato soltanto alle sentenze *pro nullitate*.

del giudizio di appello (can. 1680 § 2) vanno seguite soltanto per l'appello contro sentenze affermative. Soltanto per queste, e non per quelle negative, è dunque richiesto il controllo preliminare diretto a respingere *in limine litis* gli appelli meramente dilatori e a confermare per decreto la precedente sentenza.

La seconda importante conseguenza riguarda la perentorietà dei termini per l'appello e, correlativamente, i requisiti richiesti per esperire la NCP. Secondo l'impostazione che stiamo seguendo, la sentenza negativa rimane soggetta ad appello senza limiti di tempo, così come si ritiene, più in generale, per le sentenze emanate in materia di stato delle persone. Soltanto in presenza di una duplice sentenza conforme negativa la nuova trattazione della causa è subordinata alla presenza dei requisiti richiesti in via generale per lo speciale mezzo di impugnazione costituito dalla NCP.

Ne consegue che viene mantenuto un regime speciale (il terzo, secondo l'indicazione alla quale avevamo prima fatto riferimento) per le sentenze dichiarative della nullità del matrimonio: soltanto che tale regime non si baserebbe più, come suo connotato essenziale, sul principio dell'obbligo della doppia sentenza conforme, ma sulla *sua idoneità a divenire esecutiva* sin dalla sua prima emanazione: cosa che avviene ove non sia validamente esperito o coltivato l'appello o quando esso, pur esperito, risulta con evidenza meramente dilatorio.

3. L'esigenza prioritaria di facilitare l'accertamento della nullità

Non ci si può per altro nascondere che la sola esegesi letterale e testuale, per quanto attenta ed improntata a forte acribia, lascia pur sempre un certo senso di insoddisfazione, specialmente nel diritto canonico e, tanto più in una materia così sensibile nei riguardi della vita umana e spirituale delle persone come quella matrimoniale. Essa rischia di apparire troppo formalistica se non viene inserita in più ampio contesto di esigenze e di principi di carattere generale.

Ponendosi in questa più ampia prospettiva, la prima considerazione che viene da fare è che il regime speciale ora riservato alle sentenze affermative assume una caratterizzazione fondamentale in certo senso *rovesciata* rispetto a quanto in precedenza avveniva. Ciò che

caratterizzava queste sentenze nel passato regime era la loro *intrinseca debolezza*: al punto da restare prive di effetti giuridici in mancanza di una loro conferma da parte di un tribunale di istanza superiore. Ora non solo si attribuisce piena operatività anche alla prima sentenza affermativa, ma si pongono dei limiti al diritto di appello non previsti dalla normativa comune. Da un *favor matrimonii*, chiaramente percepibile alla base della precedente disciplina, sembra dunque si sia passati ad un *favor nullitatis*, ossia ad un criterio preferenziale che non trova riscontro nei principi generali che tradizionalmente caratterizzano il regime matrimoniale.

In realtà, l'intento e lo spirito che sta alla base della nuova legislazione non è quello di favorire la nullità, ma di favorire la *ricerca* e l'*accertamento* della nullità. Si è infatti sempre più chiaramente avvertito che la nullità non costituisce un evento del tutto marginale, relegato a casi eccezionali, ma una situazione che caratterizza un rilevante numero di matrimoni. E ciò sia per ragioni, per così dire, esterne, riguardanti la mentalità, lo stile di vita, le convinzioni religiose, la secolarizzazione, le acquisizioni delle scienze umane; sia per ragioni inerenti allo stesso modo di concepire il matrimonio affermatosi nell'ambito della Chiesa e ormai fatto proprio anche dall'attuale diritto canonico, ossia del matrimonio visto essenzialmente in chiave personalistica, dove assumono rilievo predominante la reciproca donazione tra gli sposi ed il rapporto di comunione interpersonale che tra di essi si instaura.

Nel contempo – ed è questo il secondo importante aspetto che va sottolineato – è cresciuta l'attenzione pastorale verso le situazioni di coloro che hanno avuto un'infelice esperienza di vita coniugale e che spesso sono portati a vivere in una situazione personale che non è conforme alla disciplina della Chiesa. Situazione questa che va sempre più diffondendosi anche nell'ambito della comunità dei credenti, essendo anch'essi inevitabilmente coinvolti nella crisi del matrimonio e della famiglia che caratterizza questa nostra età contemporanea.

Questo insieme di fattori porta ad avvertire come esigenza prioritaria (a partire dagli stessi vertici della Chiesa, da papa Francesco e dal Sinodo dei vescovi) quella di rendere il più possibile accessibile

e praticabile l'accertamento dell'eventuale nullità del matrimonio. In secondo piano – anche se pur sempre *doverosamente* presente – è l'esigenza di condurre tale accertamento in modo rigoroso, di porlo al riparo da eventuali abusi, superficialità, se non falsità o artificiose ricostruzioni.

La preferenza per la prima delle esigenze ora accennate, oltre ad essere chiaramente esplicitata, come abbiamo prima ricordato, nel *Proemio* dello stesso *motu proprio* pontificio, trova conferma in diverse innovazioni da esso apportate. Si pensi all'allargamento ed alla maggiore praticabilità dei titoli di competenza: oggi è possibile inoltrare la causa nel luogo di domicilio e persino di quasi-domicilio dell'attore, senza che si richieda alcuno di quegli adempimenti accessori che la precedente legislazione imponeva. Si pensi al rafforzamento del valore probatorio delle dichiarazioni delle parti in causa, riguardo alle quali si è avuta una sorta di rovesciamento del modo con cui devono essere valutate: non è più il limite della loro efficacia probatoria che viene posto in primo piano, come avveniva nella precedente legislazione (“*vis plenae probationis ipsis tribui nequit*” - can. 1536 § 2), ma la loro idoneità a costituire una prova piena (“*vim plenae probationis habere possunt*”). Il punto di partenza è dato quindi dalla piena efficacia probatoria di tali dichiarazioni (sia pure inserite in un contesto che le avvalori) e che si debbano reperire elementi in contrario per far venir meno tale efficacia (“*nisi alia accedant elementa quae eas infirment*” - can. 1678 § 1). Si pensi ancora alla insistenza sulla gratuità dei processi, in modo da eliminare ogni remora, economica od anche morale, a ricorrere al loro operato⁹. La stessa istituzione di un più

⁹ “Curino per quanto possibile le Conferenze Episcopali, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo salvati”(Proemio al *Mitis Iudex*, n. VI). Anche nel *Rescriptum ex audientia* del Santo Padre, emanato il 7 dicembre 2015, si insiste sulla gratuità a livello di Sede Apostolica: “La Rota Romana giudichi le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio ex officio, salvo l'obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un'oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri” (n. 6).

agile tipo di processo, il *processus brevior*, si propone di ulteriormente facilitare quel chiarimento sulla situazione personale dei fedeli che costituisce oggetto di particolare attenzione negli indirizzi pastorali oggi prevalenti.

Tornando all'appello, non risulta quindi ingiustificato ed anomalo rispetto alle direttive di fondo della nuova legislazione che sia previsto un regime speciale riservato alle sole sentenze che dichiarano la nullità del matrimonio. Regime che si differenzia da quello previsto più in generale per le sentenze sullo stato delle persone almeno in due punti essenziali: quello della perentorietà dei termini per l'appello e dell'accertamento preliminare della sua eventuale evidente pretestuosità.

4. La posizione della parte convenuta e il diverso regime riguardante l'appello

Prima di arrivare ad una conclusione su questo punto va però considerato anche il regime che viene in tal modo riservato alle sentenze *negative*, ossia a quelle che non riconoscono la nullità del matrimonio. Ad un primo approccio si è indubbiamente portati a condividere la posizione di coloro che ritengono che la nuova legislazione abbia stabilito un nuovo regime unitario per le cause di nullità del matrimonio. Tali cause, ovviamente, possono concludersi sia con una sentenza affermativa sia con una negativa e pertanto – salvo esplicithe diverse indicazioni od inapplicabilità *ex natura rei* – il regime da adottare dovrebbe essere lo stesso per ambedue i tipi di sentenze. Occorre quindi verificare se vi siano elementi o fattori che giustifichino o, ancor più, che rendano consigliabile una differenza di regime.

La prima considerazione da fare ci riporta alla già rilevata esigenza prioritaria di facilitare l'accertamento della situazione personale per quei fedeli che hanno avuto un'infelice esperienza di vita matrimoniale. Indubbiamente il fedele che si è visto respingere la richiesta di nullità – salvo che si convinca, cosa non facile, dell'effettiva fondatezza della sentenza – vedrà con favore la possibilità di appellare contro di essa senza particolari restrizioni. Ed anche dal punto di vista della Chiesa, troverà indubbiamente giovamento la sua azione pastorale se rimarrà il più possibile aperta la possibilità di revisione dell'operato di un suo tribunale.

Un altro elemento da considerare riguarda la parte convenuta e la posizione che essa viene ad assumere nel giudizio. In molti casi si tratta di una posizione che coincide con quella dell'attore, dimostrandosi anch'essa interessata ad un accertamento della sua situazione personale che consenta di far emergere eventuali profili di nullità. Ma non di rado la parte convenuta non concorda con la richiesta del coniuge di far dichiarare la nullità del matrimonio ed è indotta persino ad opporsi fattivamente ad essa. Si tratta indubbiamente di una posizione degna di rispetto e di tutela in sede legislativa e giudiziaria, perché riguarda un suo diritto personale, tanto più che spesso essa è motivata da ragioni di principio e di attaccamento alla verità. Il coniuge è convinto che quanto l'altro ha sostenuto non corrisponda a quanto è stato effettivamente vissuto. Ritiene pertanto in coscienza di non poter avallare la richiesta di nullità o addirittura si sente in dovere di contrastarla, opponendosi nel corso del giudizio, talora anche con l'assistenza di un avvocato.

Va per altro rilevato che in altri casi quello che spinge la parte convenuta ad opporsi alla richiesta di nullità è una motivazione di carattere economico, il timore di perdere un sussidio da parte del coniuge. Naturalmente ciò può verificarsi nei paesi in cui le sentenze di nullità possono acquistare effetti civili ed incidere sulla situazione patrimoniale dei coniugi. È questo il caso dell'Italia, anche se va considerato che i più recenti indirizzi giurisprudenziali e le ultime riforme legislative in tema di divorzio hanno reso molto difficile ottenere un qualche vantaggio economico da una sentenza ecclesiastica di nullità. In questi casi l'atteggiamento di opposizione tenuto dal coniuge è certo comprensibile, ma riguarda una materia estranea alla giurisdizione della Chiesa. Esso non merita quindi una specifica tutela in sede di processo ecclesiastico, ma soltanto una più attenta considerazione del fatto che gli aspetti economici possono indurre le parti ad alterare o falsificare la verità. Ancor meno merita tutela la posizione di colui che si oppone alla richiesta di nullità per sentimenti od impulsi ben poco nobili, quali la gelosia, l'invidia, la recriminazione, l'intento di vendicarsi delle sofferenze patite nella vita coniugale.

Messe da parte queste due ultime posizioni – in quanto estranee all'attività giudiziaria della Chiesa, quella economica, e non certo degna di attenzione l'altra – rimane da considerare la prima motivazione, quella basata sulla difesa di un'esperienza coniugale che, per quanto finita male, è sentita come umanamente e giuridicamente valida. In questi casi la posizione del coniuge convenuto ha pieno diritto a fruire di una disciplina processuale che gli assicuri una efficace tutela. Ma è necessario che questa disciplina sia in tutto equiparata a quella prevista per le sentenze affermative o può ritenersi sufficiente ed adeguata quella riguardante le cause sullo stato delle persone nell'ambito della quale viene ricompresa ?

Facendo riferimento alle concrete previsioni legislative che differenziano i due regimi, nel caso di sentenza affermativa la previsione di un giudizio preliminare sull'ammissibilità dell'appello è certamente utile per evitare che la parte convenuta usufruisca del diritto d'appello in modo pretestuoso, sospinta da quei poco edificanti sentimenti a cui abbiamo ora accennato e con il precipuo intento di impedire al coniuge di beneficiare della dichiarazione di nullità. Ma se la sentenza è stata negativa il convenuto ha visto accogliere la sua istanza di mantenere la validità del matrimonio e non ha motivo di appellare, anzi neppure il diritto, non essendoci nei suoi confronti alcun gravame apportato dalla sentenza. Certamente vedrà con favore la regola che consente di respingere *in limine litis* l'appello di controparte contro la sentenza negativa in quanto manifestamente dilatorio. Ma egli si trova in una posizione consolidata, quella di uno stato coniugale basato su un valido matrimonio, che è stata ulteriormente rafforzata dalla sentenza e che non richiede una particolare attenzione pastorale. Non sembra quindi che essa abbia molto a soffrire per un maggiore prolungamento del giudizio d'appello, quale si avrebbe in mancanza del giudizio preliminare di ammissibilità.

In termini analoghi si può ragionare anche per l'altro aspetto che differenzia concretamente i due regimi delle sentenze in materia di matrimonio, quello della non perentorietà dei termini per l'appello. Anche qui, non essendoci alcun diritto di appello da parte del convenuto, quello che viene in considerazione è il regime dell'appello

riguardante l'attore. Certamente non si può sottacere il disagio interiore della parte convenuta nel sapere che la sentenza che ha confermato la validità del suo matrimonio potrebbe anche a distanza di molto tempo essere appellata e sottoposta a revisione da parte di un tribunale ecclesiastico. Ma si tratta di un disagio non molto diverso da quello che essa, in ogni caso, viene a provare in conseguenza del principio che le sentenze in materia matrimoniale non passano in giudicato e conseguentemente è sempre possibile ottenere, sia pure a certe condizioni, una nuova trattazione della causa. Ben diversa è invece la situazione per le sentenze affermative. Queste prevedono un cambiamento di stato personale che deve essere certo nella sua decorrenza e nella sua effettività. Poiché si è deciso che anche una sola sentenza è idonea a produrre questo cambiamento, occorre precisare i tempi e modi in cui esso è con sicurezza e definitivamente prodotto, senza esser più soggetto ad una revisione in sede di appello.

Non si rinvengono dunque serie controindicazioni a prevedere un regime speciale per le sole sentenze che dichiarano la nullità del matrimonio. Un regime che, come abbiamo più volte sottolineato, risponde a precise esigenze pastorali che hanno trovato accoglimento nelle linee fondamentali della riforma legislativa voluta da papa Francesco. Viene quindi confermata la posizione di quei commentatori che, sulla base di un'esegesi letterale e di un'analisi testuale delle nuove disposizioni legislative, erano arrivati alla medesima conclusione.

Possiamo quindi, in via conclusiva, ritenere che il regime dell'appello previsto dal *motu proprio Mitis Iudex* sia caratterizzato dalle seguenti regole:

- a) Le disposizioni del *motu proprio* concernenti specificamente l'appello si applicano alle sentenze che hanno dichiarato la nullità del matrimonio, ossia alle sentenze affermative.
- b) Le sentenze negative, che hanno confermato la validità del matrimonio, sono soggette al regime previsto, più in generale, per le cause sullo stato delle persone.
- c) Le regole procedurali previste dal canone 1680 § 2 per addivenire alla decisione preliminare sull'ammissibilità dell'appello si applicano alle sole sentenze affermative.

- d) Fermo restando il principio che le sentenze in materia matrimoniale, siano esse affermative o negative, non passano in giudicato, soltanto per le sentenze affermative vale la regola che anche un'unica sentenza di nullità, purché dichiarata esecutiva, può essere ritrattata soltanto in presenza dei requisiti e con le procedure specificamente previsti per la NCP¹⁰.
- e) Per le sentenze negative la NCP è invece esperibile soltanto quando vi siano due sentenze conformi. Nei confronti di un'unica sentenza rimane inalterata la possibilità di richiedere una trattazione in sede di appello presso il tribunale superiore, non essendo considerati perentori i termini e gli adempimenti previsti in via generale per questo tipo di impugnazione.

5. Il giudizio preliminare sull'appello dilatorio

Una volta stabilito l'ambito di operatività della legislazione vigente, occorre passare a precisare meglio il contenuto precettivo della nuova disposizione prevista per l'appello nel processo ordinario: quella del can. 1680 § 2 che prevede un giudizio preliminare sull'appello diretto ad accertare che esso non risulti con evidenza meramente dilatorio. Il legislatore si è premurato di fissare precise regole procedurali, che non danno luogo a particolari problemi od incertezze interpretative: costituzione del collegio giudicante, designazione del difensore del vincolo, invito alle parti a presentare osservazioni, emanazione di un decreto a chiusura di questa prima fase del giudizio d'appello, con il quale viene confermata la sentenza di prima istanza o avviata la causa allo stesso modo che nella precedente istanza, con i dovuti adattamenti (can. 1680 § 2 e 3).

¹⁰ Riguardo alla NCP nei confronti di una sentenza di nullità dichiarata esecutiva va tenuto presente il disposto contenuto nel *Rescriptum ex audientia* approvato da Papa Francesco il 7 dicembre 2015, secondo il quale "Dinnanzi alla Rota Romana non è ammesso il ricorso per la N.C.P. (Nova Causae Propositio), dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell'ingiustizia della decisione" (n. 3). Nello stesso *Rescriptum* si è anche stabilito che "Non si dà appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti" (n. 2).

Assai più problematica è invece l'interpretazione dell'oggetto di questo accertamento preliminare: quello indicato con l'espressione "*si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*".

Per prima cosa va precisato che rimane ferma la necessità di procedere ad un accertamento preliminare sulla esistenza dei requisiti di natura processuale previsti dal diritto per la proposizione dell'appello. Se l'appello è proposto fuori termine, non è stato regolarmente proseguito od è stato rinunciato, esso verrà dichiarato inammissibile, senza che si debba procedere ad ulteriori accertamenti¹¹.

Superato questo primo gradino, il collegio giudicante istituito presso il tribunale di istanza superiore deve passare ad accertare la non manifesta dilatorietà dell'appello ("*si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*").

Un primo punto da considerare riguarda i motivi addotti a sostegno di questa impugnazione: com'è noto, infatti, la disciplina processuale non richiede alcuna motivazione per la proposizione dell'appello dinnanzi al tribunale che ha emanato la sentenza, ma prescrive che nell'atto di prosecuzione siano indicati i motivi dell'appello ("*indicatis appellationis rationibus*" – can. 1634). A rafforzare questa disposizione, la nuova normativa prevede che "le parti vengano ammonite a presentare le osservazioni entro un termine prestabilito" (can. 1680 § 2).

E' per altro opinione largamente condivisa che questo accertamento preliminare non debba restare confinato ai motivi addotti dalla parte appellante. Occorre infatti tener conto della tradizione canonica e della "sensibilità del diritto canonico contro ogni formalismo, a favore della verità sostanziale". Pertanto "i giudici che si troveranno di fronte a motivi di appello di fatto presentati evidentemente in se stessi dilatori o addirittura assenti, ma ad una sentenza che evidentemente

¹¹ Anche una delle prime sentenze rotali che ha espressamente affrontato questa tematica afferma chiaramente: "*Circa ritum quaestionis, Iudex explorare debet an omnia elementa essentialia pro appellatione exhibita sint; singillatim, ad mentem can. 1679, exquirere debet an appellatio contra sententiam adfirmativam intra tempus peremptorium iuxta can. 1630 CIC, et etiam an prosecutio eiusdem appellationis, ad mentem can. 1680 § 2, intra tempus utile interpositae sint, vel non*" (Decreto 23 giugno 2016 c. Todisco – Prot. 22.507).

appare loro infondata, dovranno rifiutare di confermarla con decreto e ammetterla alla trattazione in appello¹². Nello stesso senso si osserva che “seppur ogni appello sia dilatorio in quanto allunga la durata della causa, *meramente* dilatorio sarà solo quell'appello che non è sostenuto da alcuna ragione per la quale la sentenza appellata sia da riformare. Tali ragioni, però, non si limitano solo ai motivi indicati dalla persona appellante. Occorre tener conto anche delle osservazioni delle altre parti, nonché del difensore del vincolo, e di quelle ragioni che non sono state avanzate da nessuno, ma che oggettivamente risultano dagli atti, cioè sia dalla sentenza stessa sia dal confronto della sentenza con gli *acta causae*¹³.”

Nel senso ora delineato si sono decisamente orientate le prime decisioni emanate nell'ambito della Rota Romana. “*Potissimum de merito causae – non de mero fundamento quidem ipsius appellatio- nis – Turnum vel Collegium videndum esse animadvertendum est*”¹⁴. “*Iustus Iudex ad admittendam vel ad confirmandam sententiam ad- firmativam, oculos vertere debet minime ad intentionem dilatoriam subiectivam appellantis vel ad vacuitatem argumentorum ab appel- lante allatorum sed maxime ad iustitiam vel iniustitiam obiectivam sententiae appellatae*”¹⁵.

¹² G. P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, cit., p. 113. Lo stesso autore (*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat (cann. 1680 §2 e 1687 §4 MIDI): alcune considerazioni*, Periodica 2016, p. 669 ss.) compie un ampio e meticoloso esame degli argomenti che non consentono di limitare l'accertamento sulla eventuale dilatorietà dell'appello ai soli motivi addotti dall'appellante.

¹³ G. ERLEBACH, *Alcune questioni riguardanti l'appello nelle cause di nullità matri- moniale*, testo di una conferenza gentilmente messo a mia disposizione dall'autore.

¹⁴ Decreto 11 ottobre 2016 c. Salvatori (Prot. 22.963).

¹⁵ Decreto 23 giugno 2016 c. Todisco, cit. A sostegno di questo indirizzo inter- pretativo si è osservato che il nuovo can. 1680 fa uso del verbo *confirmare* (“*sen- tentiam prioris instantiae confirmet*”) e non dell'espressione *ratam habere*. Mentre quest'ultima locuzione “*iudicium solummodo technicum sapit*”, il termine *confirmare* sta a significare che il Tribunale d'Appello “*veritatem decernere debet ex factis, ex circumstantiis, ex adiunctis, ex adminiculis; quapropter ex parte Tribunalis Appel- lationis acta globaliter cribranda sunt*” (si veda, con analoga argomentazione, anche il già menzionato decreto 17 febbraio 2016 c. Salvatori). Altre decisioni rotali dello

Sarà dunque inevitabile che i giudici debbano prendere in considerazione il *merito* della causa e svolgere su di essa un esame dei suoi contenuti sostanziali. Ma non bisogna dimenticare che siamo nell'ambito di un giudizio *preliminare* di ammissibilità dell'appello: non occorre quindi che il giudice acquisisca la certezza morale sulla giustizia della decisione appellata, ma che accerti soltanto che la richiesta di riesame non risulti, sin da un primo esame, meritevole di essere ammessa alla trattazione e ad un processo in contraddittorio, perché chiaramente inidonea a mettere in discussione tale pronuncia. L'appello deve dunque apparire – alla luce di tutti gli atti della causa e non soltanto delle motivazioni addotte a suo sostegno – manifestamente *infondato*.

Ma occorre tener presente che il legislatore, anziché fare riferimento all'infondatezza, alla pretestuosità, all'inammissibilità dell'appello, ha preferito usare un termine (*dilatorio*) che in qualche modo coinvolge l'intento perseguito dalla parte appellante. Questo naturalmente non può significare che si debba fare un processo alle intenzioni, o compiere “una pregiudiziale valutazione sulle recondite tattiche o addirittura sui sentimenti e gli impulsi interiori delle parti”¹⁶. Si è però indotti a ritenere che il collegio giudicante debba considerare non soltanto la evidente infondatezza dell'appello alla luce del merito della causa, ma anche il comportamento complessivamente tenuto dalla parte appellante nel precedente giudizio e nella fase iniziale di quello nuovo. Da tale modo d'agire potrebbe infatti desumersi con chiarezza che essa è stata costantemente animata non da un anelito di giustizia e da amore per la verità, ma da più bassi intenti di rivalsa verso colui che è stato il proprio coniuge, ostacolando e ritardando (*dilazionando*) il più possibile il conseguimento della nullità del matrimonio¹⁷.

stesso tenore sono riportate da G. P. MONTINI, *Si appellatio mere dilatoria evidententer appareat*, cit., p. 695 ss.

¹⁶ G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi*, parte seconda, p. 59, in www.statoecheme.it

¹⁷ Più difficile è ipotizzare un intento dilatorio da parte del difensore del vincolo che decide di appellare la sentenza di nullità. Ma non si può escludere che, per particolari situazioni personali o locali, ci possa essere un difensore del vincolo che

Non va peraltro dimenticato che questa nuova facoltà attribuita ai giudici d'appello incide su un diritto considerato ormai fondamentale in ogni ordinamento processuale: quello di richiedere un nuovo giudizio nei confronti di una sentenza ritenuta ingiusta. C'è quindi da augurarsi che i giudici facciano uso di tale facoltà con molta prudenza ed equilibrio, onde evitare che il diritto d'appello venga ad essere eccessivamente compromesso o addirittura vanificato¹⁸.

The appeal in the new matrimonial process

The *motu proprio Mitis Iudex* issued by Pope Francis, which has introduced a reform of the nullity of marriage causes, contains a new regulation as regards the appeal. It is not clear, however, if this new regulation should be applied to all sentences or only to those sentences that declare the nullity of marriage. The author scrutinizes the arguments in favor of the different positions and the implied consequences for the concrete execution of the ecclesiastical judgment. His conclusion is that a specific regime should be applied for each of the two sentences. It is then shown what is the preliminary check that the judicial college has to accomplish in order to verify that the appeal is not pursued with the mere intent of procrastination, by referring to the decisions adopted by the Roman Rota.

PAROLE CHIAVE: riforma legislativa; processo canonico; processo matrimoniale; appello

KEY WORDS: legal reform; canonical process; marriage annulment process; appeal

non interpreti correttamente il suo ruolo e proponga un appello non solo infondato, ma anche al fine di ritardare il più possibile il riconoscimento della nullità.

¹⁸ Questa avvertenza è stata chiaramente fatta propria dal decreto rotale 5 luglio 2016 c. Jaeger (B.Bis 51/2016), nel quale si osserva che la facoltà del tribunale di non ammettere l'appello deve essere soggetta a stretta interpretazione a sensi del can. 18, sia perché "*exceptionem a lege continet*", sia perché "*liberum iurium exercitium coarctat*", aggiungendo che il can. 1680 § 2 ha voluto dire che "*non omnem 'appellationem mere dilatoriam' reici posse, verum tantummodo appellationem, quae 'evidenter' seu veluti inde a primo oculi ictu, ut ita dicamus, mere dilatoria appareat*".

NOTA O AUTORE:

PROF. PAOLO MONETA – professore emerito nell’Università di Pisa, dove ha insegnato per molti anni Diritto canonico e Diritto ecclesiastico. È avvocato della Santa Sede e della Rota Romana. È autore di numerose pubblicazioni soprattutto nel settore del Diritto matrimoniale e processuale.